

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1262)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MISASI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 1970

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 aprile 1969, n. 162, recante nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario ha previsto un aumento di lire 22.950 milioni dello stanziamento già fissato a tale scopo dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno 1970, in lire 17.050 milioni.

La somma complessiva di lire 40.000 milioni si è rivelata però del tutto insufficiente al fabbisogno.

Infatti dai dati forniti dalle Opere delle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria, risulta che, per insufficienza dei fondi disponibili, non è stato possibile conferire in totale n. 65.000 assegni ad altrettanti studenti universitari che pur avevano titolo per il conferimento.

L'importo corrispondente al totale degli assegni non conferiti ammonta a lire 26.000 milioni, che costituisce il fabbisogno non soddisfatto per l'anno accademico 1969-70.

Ciò ha determinato una grave situazione di disagio specie nei più grandi Atenei (risultano, infatti, non corrisposti n. 13.000 assegni per l'Università di Roma, 4.500 per

l'Università di Palermo, 4.478 per l'Università di Bologna, 3.000 per l'Università di Bari, 3.220 per l'Università di Messina, 3.075 per l'Università di Napoli, 2.275 per l'Università di Catania), con pregiudizio in particolare dei nuovi immatricolati che sono stati nella massima parte esclusi dall'attribuzione degli assegni (per un totale di oltre 40.000), essendo i fondi disponibili appena sufficienti alla conferma degli assegni dell'anno scorso.

Per far fronte a tale grave situazione di disagio, che costituisce un elemento di inquietudine per gli studenti universitari delusi nelle loro aspettative, vi sono state iniziative parlamentari dei senatori Codignola, Castellaccio, Tortora, Bloise, Arnone, Fermi, che hanno presentato un disegno di legge (n. 1149 - Senato) con il quale si aumenta di lire 10.000 milioni lo stanziamento per l'attribuzione degli assegni di studio universitario, nonchè dei senatori Bertola, Spigaroli, Carraro, Falcucci Franca, Baldini e Smurra.

Senonchè in considerazione dei tempi lunghi che l'iter parlamentare importa per il perfezionamento del provvedimento in que-

stione per altro insufficiente a far fronte al fabbisogno effettivo e del pericolo che esso diventi operante, allorchè risultino prodotte le gravi conseguenze che si vogliono scongiurare — l'assegno in questione viene infatti corrisposto in rate: la prima nel novembre 1969 e l'ultima nel maggio 1970 — si è appalesata la necessità di adottare un provvedimento legislativo in via d'urgenza.

Nello spirito della recente legge n. 910 del 1969 che ha sancito la liberalizzazione degli accessi all'Università si vuole rendere effettiva tale liberalizzazione, eliminando gli ostacoli di ordine economico che impediscono allo studente proveniente da famiglia disagiata l'accesso agli studi universitari.

Molti giovani, nella speranza di ottenere l'assegno di studio, si sono iscritti per la prima volta all'Università, anticipando con grande sacrificio delle famiglie le somme occorrenti per la tassa di immatricolazione e per la prima rata di iscrizione.

Questi giovani delusi nella loro speranza si troveranno presto costretti ad abbandonare gli studi intrapresi per l'impossibilità di provvedere all'ulteriore spesa necessaria per la frequenza dell'Università (pagamento delle rate successive alla prima).

Il mancato pagamento, infatti, comporterebbe l'esclusione dagli esami della sessione estiva.

L'urgenza del provvedimento trova, pertanto, una giustificazione nella necessità di corrispondere, al più presto possibile, l'assegno di studio che dovrebbe consentire ai giovani di famiglia disagiata la serena prosecuzione degli studi universitari.

Tale esigenza era stata, inoltre, avvertita dal Senato della Repubblica che il 10 marzo

1970 in occasione della discussione per la conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1970, n. 4, recante nuovi termini per la presentazione dei piani di studi universitari, aveva approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a predisporre gli atti per la ripartizione della somma aggiuntiva prevista dal disegno di legge dell'onorevole Codignola a favore degli studenti che, pur avendo presentato richiesta di assegno di studio non l'avevano ottenuto, e ciò ancor prima che l'iniziativa medesima venisse perfezionata.

Il presente provvedimento, intervenendo con l'urgenza che la situazione ormai grave richiede e in una misura tale da soddisfare in gran parte il fabbisogno, mira a realizzare, nei limiti della normativa vigente, quel diritto allo studio affermato e garantito dall'articolo 34 della Costituzione nei confronti dei più capaci e meritevoli che sono privi di mezzi.

Con lo stesso provvedimento viene incrementato di lire un miliardo lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1970 dall'articolo 21 — ottavo comma — della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente il finanziamento delle borse di addestramento didattico e scientifico.

La maggiore spesa di lire 26 miliardi sarà fronteggiata mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, per la parte concernente l'onere previsto per la riforma dell'ordinamento universitario.

Di tale decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente l'aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico.

ALLEGATO

*Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 19 giugno 1970.*

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitario e delle borse di addestramento didattico e scientifico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

#### Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per l'anno finanziario 1970, aumentato dall'articolo 9 della legge 21 aprile 1969, n. 162, è ulteriormente incrementato di lire 25 miliardi da utilizzarsi per l'anno accademico 1969-70.

La somma sarà ripartita dal Ministero della pubblica istruzione per ogni singola sede sulla base del numero degli studenti universitari che avendo titolo all'assegno di studio universitario non l'abbiano ottenuto per esaurimento di fondi.

Il Consiglio di amministrazione dell'Opera di ciascuna università o d'istituto d'istruzione universitaria provvederà a ripartire la somma assegnata tra le Facoltà per singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti universitari di cui al precedente comma.

#### Art. 2.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 21, ottavo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente il finanziamento delle borse di addestramento didattico e scientifico, per l'anno finanziario 1970, è incrementato di lire un miliardo.

#### Art. 3.

All'onere di lire 26 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo

di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1970.

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto: *il Guardasigilli*, REALE